



STUDIO LEGALE  
Avv. Giovanni Filannino  
Via S. Prascina, 11 - 76121 Barletta (BT)  
Tel/Fax 0883 020621 - cell. 320 8717434  
giovanni.filannino@pec.ordineavvocatitrani.it

DEPOSITATO  
IN CANCELLERIA

12 NOV. 2015

IL FUNZIONARIO FINANZIARIO  
CATALDO GIACONELLI

**TRIBUNALE DI TRANI - SEZIONE LAVORO  
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.  
CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA  
EX ART. 700 E 669 QUATER C.P.C.**

**CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DELLA NOTIFICANEI  
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Mandato

Per **ANIELLO Gaetana** (NLLGTN70A62A285T), nata a Andria il 22.1.1970, ivi residente alla Piazza Marconi, 2, rappresentata e difesa dall'avv. **Giovanni FILANNINO** (FLNGNN77S02A669K)- in forza di procura a margine del presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barletta alla Via Mons. Dimiccoli, 30 (tutti i provvedimenti potranno essere notificati tramite fax allo 0883/020621 o tramite indirizzo di posta elettronica certificata: [giovanni.filannino@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:giovanni.filannino@pec.ordineavvocatitrani.it) in virtù delle attuali disposizioni e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, trasmissione e ricezione di documenti informatici e teletrasmessi);

**CONTRO**

**M.I.U.R.** (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca);

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA,**

**AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE BARI;**

nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, domiciliati *ope legis* in Bari, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, Via Melo da Bari, n. 97;

**NONCHÉ**

Di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e dell'infanzia(AAAA), vigenti negli anni 2014/2017.

avv. Giovanni Filannino  
Vi delega a rappresentarmi e difendermi anche disgiuntamente, ai fini del presente atto in ogni stato e grado, compresa l'eventuale fase di opposizione e pignoramento presso terzi. Vi confermo ogni ed opportuna facoltà di legge compresa quella di conciliare, di rilasciare quietanza, di rinunciare agli atti di cui è causa, proporre domande, ricorsi di ogni genere e natura con successiva proposizione di azione di merito, richieste di certificazione alle Cancellerie, riconvenzionali, appelli incidentali, opposizioni, reclami con relative azioni di merito, chiamata del terzo, con facoltà altresì di nominare altri avvocati e di farLa sostituire con pari poteri.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° co D. Lgs. N. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs. N. 28/2010 e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

Vi autorizzo, inoltre, ai sensi e per gli effetti D. Lgs. N. 196/03, al trattamento, in ogni sede e grado, giudiziario e stragiudiziario, dei propri dati sensibili e personali.

Presto, altresì, il consenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello Studio Legale degli atti contenenti i dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato conferito.

Per tutto quanto sopra, ratifico sin da ora il Vostro operato e quello dei Vostri sostituti e degli altri da Voi nominati.

Eleggo domicilio presso il Vs. studio in Barletta alla via S. Prascina, 11

Tran. A.6274 Mod. A.101. 11  
Trasferita € .....  
Spese Postali € .....  
Trani 11-2 DIC. 2015

E autentica  
fatti e fatti  
è autentica  
per fatto

## PREMESSA

La ricorrente è in possesso di diploma di maturità Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, e cioè prima dell'istituzione della Laurea in Scienza della formazione, sin qui esclusi dalle Graduatorie ad Esaurimento provinciali (in seguito GaE) e quindi dei conseguenti benefici (cfr. titoli di studio, doc. 1). Allo stato, quindi, la ricorrente, avendo accesso esclusivamente alle sole graduatorie di circolo e di istituto (che come noto sono finalizzate esclusivamente al conferimento di supplenze brevi), subisce i seguenti ingiusti nocimenti:

- non può essere immessa in ruolo, né secondo i meccanismi previsti dall'art. 399 d.lgs. n. 297/1994, né secondo il piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015 (Riforma della c.d. "Buona Scuola");

- non può beneficiare dei vantaggi attribuiti dall'art. 1, comma 1 e 2, del D.M. n. 131/2007 e quindi essere destinatari del conferimento di supplenze su cattedre vacanti e disponibili entro il 31 dicembre o su cattedre non vacanti ma di fatto disponibili entro la medesima data;

- non può beneficiare dell'inserimento in prima fascia delle graduatorie di circolo ed istituto a norma dell'art. 5, comma 3, del medesimo d.m. con tutte le intuibili conseguenze, in ordine alla perdita di *chance* lavorative.

In altre parole, la ricorrente è di fatto condannata alla precarietà (o, peggio, allo stato di inoccupazione) perenne.

La vicenda oggetto del presente ricorso è di estrema rilevanza sociale ed è ben nota alle recenti cronache giudiziarie; il Ministero della Pubblica Istruzione non ha mai riconosciuto valore abilitante a tale titolo di studio, pregiudicando l'accesso a tutti i canali di reclutamento e conferimento incarichi riservati agli aspiranti docenti, in particolar modo, e per quanto in questa sede interessa, l'inserimento nelle allora esistenti Graduatorie Provinciali Permanenti divenute in secondo momento ex Legge n. 296/2006 Graduatorie ad Esaurimento.

Sta di fatto che ritenendo di aver diritto ad essere inseriti nelle GaE, in occasione della prima apertura utile delle operazioni di aggiornamento delle

stesse, tutti i ricorrenti hanno anche tentato di presentare la domanda di inserimento nella III fascia della graduatoria provinciale di Bari, vedendo tuttavia frustrato il loro legittimo tentativo dal blocco imposto dal DM 235/2014 e di fatto attuato al sistema web "Istanze On Line" (unica modalità di accesso consentita dall'art. 9, commi 2 e 3 e 10, comma 2, lett. B), in quanto non risultanti già inseriti in graduatoria in precedenza.

Di fatto la ricorrente non era "conosciuta" dal sistema informatico (predisposto per accogliere domande solo da soggetti già inseriti in graduatoria) che quindi non ha neppure consentito l'accesso. I pochi che hanno ritenuto di procedere per via tradizionale (ovvero depositando domanda cartacea, sebbene non previsto dal citato DM), non hanno trovato miglior sorte, atteso che il MIUR non ha accolto, di fatto, la loro istanza, così come, sorte migliore non hanno avuto coloro i quali, mediante lettere di diffida, hanno intimato l'immediata cessazione della denunciata condotta e quindi richiesto, sempre invano, l'immediato inserimento nelle GaE.

Infatti, l'unico esito sortito da siffatte diffide è stato l'adozione da parte del MIUR della circolare n. 2198 del 30.06.2015 con la quale il Ministero ha inteso fornire indicazione agli UU.SS.RR. ed agli AA.TT. per l'inserimento in GaE a pieno titolo dei soli docenti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli e per l'inserimento con riserva dei soli aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente; l'ulteriore nota emanata il 06.07.2015, recante prot. N. 19621 ha precisato che l'inserimento con riserva riguarda solo i destinatari di provvedimenti giudiziari cautelari.

## **DIRITTO**

### **Il quadro normativo sul valore abilitante del diploma magistrale**

Si ritiene superfluo premettere una ricostruzione normativa generale sul percorso di accesso alla carriera di insegnamento sulla base delle graduatorie permanenti, atteso che, è certamente materia ben nota al Magistrato adito.

Diversamente può certamente essere utile premettere alla esposizione dei fatti e alle considerazioni in diritto una breve ricostruzione normativa sul sistema di reclutamento dei docenti e sul valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Secondo l'art. 197 del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994 (Testo Unico della Pubblica Istruzione), prima di essere abrogato ex art. 8 l. n. 425/1997, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 1 della stessa legge, stabiliva al comma 1 che *"a conclusione degli studi svolti.... nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio... dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare"*. Anche l'art. 402 dello stesso D.lgs. conferma che il diploma magistrale conseguito presso le Scuole Magistrali - Istituti Magistrali, quindi quello degli attuali ricorrenti, è titolo abilitante all'insegnamento nella scuola materna ed elementare, oggi dell'infanzia e primaria.

L'abilitazione è nello *status* di Diplomato Magistrale, senza necessità di affrontare e superare altra prova o concorso.

Con la Legge n. 341/1990 (Riforma degli Ordinamenti didattici Universitari) è stato istituito uno specifico Corso di Laurea per la formazione degli Insegnanti della scuola materna ed elementare, effettivo solo dopo il 2002, cioè dopo la necessaria emanazione di numerosi Decreti ministeriali e interministeriali attuativi della Riforma, come previsti dalla stessa Legge n. 341/1990.

È così che, in senso del tutto logico e naturale, fu confermato da molti provvedimenti amministrativi, tra cui il Decreto Interministeriale del 10/03/1997, che i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro il termine dei corsi avviati nell'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 preservano in via permanente il valore abilitante; parimenti la Nota del Ministro della Pubblica Istruzione del 03 marzo 1997, Prot.n.12588/BL ha confermato il valore abilitante del diploma e così la sua valenza nel tempo.

Insomma, divenne inconfutabile che, allorquando il predetto titolo stesso fosse stato conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, esso aveva valore abilitante.

Il regolamento previsto dalla Legge n. 425/1997 è stato emanato dal DPR n. 323/1998, rubricato ("regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 425/97", il quale, allo scopo di regolare il passaggio graduale alla nuova disciplina, all'art. 15, comma 7, ha previsto che "i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.

Anche successivamente, gli ulteriori interventi in materia hanno confermato il siffatto valore: in particolare il Decreto Interministeriale del 10/03/1997 (rubricato *"norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3 comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341"*), con il quale è stata prevista la soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della Scuola Magistrale e dell'Istituto Magistrale a far data dall'anno scolastico 1998/1999, ha riconosciuto, all'art. 3, comma 1, il pieno valore legale ai titoli di studio conseguiti al termine degli anzidetti corsi.

Inoltre l'art. 15, comma 7, del D.P.R.n.323/1998, ha statuito che *"... I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare ..."*. Ciò nonostante, all'odierna ricorrente e a tutti gli aspiranti docenti nella medesima condizione, non è stato mai consentito dal Ministero della Pubblica Istruzione di accedere a tale tipo di Graduatoria Permanente, oggi ad Esaurimento, perché ritenuti non in possesso di un idoneo titolo "abilitante" all'insegnamento.

Anche il Decreto Ministeriale del MIUR n. 62 del 13.07.2011 ha previsto che per l'accesso alle Graduatorie di Circolo e di Istituto si distinguesse espressamente tra valore abilitante dei laureati in Scienze della formazione primaria (accesso consentito alla II Fascia) e quello dei diplomati di scuola magistrale e istituti magistrali ante anno scolastico 2001/2002 (accesso consentito alla III Fascia).

### **Il Parere del Consiglio di Stato n. 3813/2013**

Il pacifico riconoscimento del valore legale del predetto titolo, pur evincendosi chiaramente dalle anzidette norme, non si è tradotto, come si è visto, in una possibilità di inserimento per i diplomati magistrali, né nelle graduatorie permanenti, né nelle successive GaE.

Ciò non è avvenuto neppure all'esito del parere n. 3813/2013, espresso in sede consultiva dal Consiglio di Stato, sez. II, nell'adunanza del 05.06.2013, che ha dato luogo al d.P.R. del 25.03.2014.

Il Consiglio di Stato in detta circostanza ha chiarito *"... prima dell'istituzione della laurea in Scienze della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal decreto ministeriale 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g.n.82 del 24 settembre 2012 ..."* In maniera chiara, con puntuali riferimenti normativi, il Consiglio di Stato ha quindi riconosciuto al Diploma Magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 valore abilitante.

Per completezza espositiva, deve anche precisarsi che il Consiglio di Stato in quella sede ha altresì affrontato la questione dell'inserimento nelle GaE dei diplomati magistrali ante a.s. 2001/2002, affermando che, sebbene in linea di principio sussiste il diritto ei ricorrenti ad essere inseriti nelle GaE sulla base

di un titolo di studio abilitante, dall'altra parte, il ricorso straordinario viene ritenuto tardivo rispetto agli atti amministrativi a contenuto generale che hanno a suo tempo previsto la possibilità per i diplomati magistrale di essere inseriti nelle citate graduatorie ad esaurimento, già permanenti.

La prima conseguenza del citato Parere è stato l'annullamento del Decreto Ministeriale n. 62/2011 nella parte in cui aveva impedito agli istanti, *"aspiranti docenti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto e di circolo"*, l'inserimento nella II Fascia della Graduatorie d'Istituto e di Circolo in considerazione di una scorretta valutazione del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Si rammenta che la II fascia delle graduatorie di Istituto è quella destinata al personale abilitato ....

Dunque, con i successivi Decreti Ministeriali nn. 308 del 15.05.2014 e 353 del 22.05.2014, il M.I.U.R. ha riconosciuto il valore abilitante del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 limitatamente, però, all'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie d'Istituto e di Circolo.

Il D.M. n. 353/2014, insomma, ha annoverato per la prima volta, tra i titoli di accesso alla seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, anche il *"diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002"* (art. 2, lett b. n. 7).

In tal senso, la ricorrente ha già visto riconosciuto il diritto all'inserimento nelle II Fascia delle graduatorie di Istituto e di Circolo; purtuttavia, al tardivo riconoscimento da parte dell'Amministrazione scolastica del pieno valore abilitante del predetto titolo, corrisponde, come si vede, una parziale soluzione del quesito, che è rimasto insoluto *in nuce*: PERCHÉ, SE IL TITOLO ERA ABILITANTE EX NUNC, NON È STATA DATA LA POSSIBILITÀ AI DIPLOMATI MAGISTRALI ANTE A.S. 2001/2002 DI INSERIRSI ANCHE NELLE GAE?

Insomma, sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale sopra esposto, e sulla considerazione che il Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ha sempre posseduto la propria valenza abilitativa all'insegnamento, e che detto valore legale non può essere

circoscritto e limitato alle sole Graduatorie di Istituto e di Circolo, l'odierna ricorrenti agiscono per la rimozione, nella forma della disapplicazione, di tutti gli ostacoli normativi che illegittimamente il MIUR ha sempre frapposto, e per ottenere, anche in via cautelare, l'inserimento nelle predette Graduatorie.

## **SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN**

### **MATERIA DI GRADUATORIE AD ESAURIMENTO**

In primo luogo si precisa che appare incontestabile la giurisdizione del Giudice ordinario, atteso che si versa in questioni che attengono il diritto degli istanti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (con ogni conseguenza di Legge). Infatti, laddove si controverta circa l'inserimento in graduatoria per il conferimento di incarichi in ambito scolastico, per pacifico insegnamento giurisprudenziale, sussiste la giurisdizione dell'AGO. Si cita espressamente quanto chiarito dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 12.07.2011, che, risolvendo ogni controversa questione, indica la giurisdizione del Giudice ordinario, venendo in rilievo atti che esulano da quelli afferenti procedure concorsuali, neppure potendo essere ascritti ad altre categorie di atti c.d. autoritativi. Pacificamente, dunque, trattasi di determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi (cfr. SU 23.07.2014, n. 16756, 8.02.2011, n. 3032 e 13.02.2008 n. 3399; Cons. Stato, sez. VI, 24.11.2014 n. 5794, 11.12.2013 n. 5953, 11.01.2012 n. 113; TAR Lazio Roma n. 9487 del 17.07.2015 e n. 1021 del 19.04.2014 e 30.01.2012). Tale ricostruzione, oltre ad essere evidentemente la più conforme ai principi di Legge, è pacificamente condivisa dall'amministrazione in quanto la giurisdizione del Giudice Ordinario è chiaramente indicata all'art. 11, comma 6, del dm 235/2014.

### **SUL DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLE GAE**

#### **VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 296/2006, ART. 1, CO 605, LETT.C).**

Emerge chiaramente dal suesposto quadro normativo che il Ministero convenuto, negando alla ricorrente la possibilità di essere inserita nelle GaE, ha violato le norme di Legge che regolano la materia, già innanzi indicate.



L'inserimento in II fascia, già disposto con il D.M. n. 353/2014, è di per sé motivo per ritenere pacificamente abilitante il diploma posseduto dalla ricorrente. Sicchè l'esclusione dalle GaE è una scelta illogica, prima ancora che illegittima.

Pertanto, muovendo dalla pacifica e condivisa considerazione che il titolo vantato dalla ricorrente sia abilitante, non può che discendere il suo diritto ad essere inserita nelle GaE.

Tale diritto è stato svilito e svuotato dal contegno dell'amministrazione che ha emanato, con una produzione regolamentare significativamente ridondante, una serie di provvedimenti atti ad ostacolare l'esercizio di siffatto potere.

Sicché, tutti i dd.mm. nn. 42/09, 47/2011, nonché quello che rileva in questa sede, n. 235/2014, devono essere disapplicati dal Magistrato adito, previo accertamento della loro illegittimità per violazione della Legge n. 296/2006, art. 1, comma 605, lett. C). Non dubitasi del diritto della ricorrente all'inserimento nelle GaE, sorto all'atto della trasformazione delle stesse da permanenti in GaE, in quanto pacificamente "docente già in possesso di abilitazione". Si badi bene che la Legge Finanziaria 2007, trasformando le graduatorie (di fatto blindandole nel vano tentativo di contrastare il fenomeno del precariato) ha comunque consentito l'inserimento a tutti i docenti in possesso del titolo di abilitazione.

Il Consiglio di Stato, con la recentissima sentenza n. 1973 del 16.04.2015, ha annullato *"il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento"*, utilizzando in gran parte le argomentazioni già espresse nel citato parere del 2013.

*"Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini*

*dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.*

*Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato.*

*Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero, il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.*

*In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”.*

*Ancora più di recente, il Consiglio di Stato ha chiarito, con la sentenza n. 3628, depositata il 21.7.2015 che “all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie.*

*In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.”.*

\*\*\*\*\*

### **SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA**

Il riconoscimento del diritto all'inserimento nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento, a buon diritto vantato dall'odierna ricorrente in possesso del Diploma Magistrale in parola, si appalesa di estrema urgenza e si rende dunque necessario il ricorso alla procedura cautelare onde evitare i gravissimi

pregiudizi che deriverebbero dall'inutile decorrere del tempo necessario alla conclusione di un giudizio ordinario.

Ed infatti, nelle more della decisione nel merito si rende necessaria una misura cautelare che consenta alla ricorrente, di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della corretta presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per cui è causa o, quantomeno, che autorizzi la stessa a presentare tale domanda in forma cartacea.

La ricezione di tale istanza di inserimento, infatti, è propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente e, di conseguenza, al suo corretto posizionamento nelle graduatorie. Essa, inoltre, è condizione indispensabile per l'inserimento in graduatoria e la conseguente espressione delle molteplici opzioni previste dal piano straordinario di assunzioni.

La legge recante norme per la *"riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione"* in particolare, prevede che, per l'anno scolastico 2015/2016, saranno assunti a tempo indeterminato:

- i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012; e gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento ( GaE) del personale docente.

Più precisamente, l'art. 10, comma 4, dispone che, alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, si provvede - in deroga alla procedura per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 399 del d lgs. 297/1994 - con le seguenti modalità e secondo l'ordine indicato:

- A) Assunzione dei vincitori del concorso del 2012, nell'ambito della Regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50%;
- B) assunzione degli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, nell'ambito della Provincia nella cui graduatoria sono iscritti, nel limite del restante 50%;

- C) assunzione dei restanti vincitori del concorso 2012, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle due fasi precedenti, a livello nazionale;
- D) assunzione dei restanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle tre fasi precedenti, a livello nazionale.

Il comma 5 dispone che i soggetti interessati esprimono l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. Negli ambiti territoriali indicati, i soggetti sono assunti a partire dalla classe di concorso per la quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, la priorità è data al grado di istruzione superiore.

In poche parole ciò significa che i docenti potranno scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani.

Ciò implica che un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna chance di assunzione nel proprio originario ambito territoriale - in seguito alle imponderabili scelte effettuate a livello nazionale da tutti i candidati - potrà trovarsi in posizione utile per ottenere la immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza.

Tale chance di assunzione, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento; soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo: ossia la formulazione delle domande di assunzione, l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia, ecc..

È del tutto evidente, che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal MIUR, invero, non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzione perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica.

Al contempo, una pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano, determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione

in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.

A tutto voler concedere, è evidente il danno alla professionalità patito dalla ricorrente che, come detto, sono stati condannati alla precarietà perenne, stante l'impossibilità di accedere ai normali canali previsti per le immissioni in ruolo, o per il conferimento di supplenze annuali; in tal modo precludendo di fatto il diritto alla sottoscrizione di contratti che determinerebbero l'acquisto di un maggior punteggio utile per una migliore collocazione nelle successive procedure selettive.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, ut supra rappresentata e difesa, chiede all'On.le Tribunale Adito di accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

**previo accertamento della nullità e/o della illegittimità con conseguente disapplicazione:**

A) del D.M. numero 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Bari per le classi di concorso scuola dell'infanzia(AAAA) e scuola primaria(EEEE), e, in particolare, nella parte in cui:

- all'art. 9 rubricato "modalità di presentazione delle domande" ai commi 2 e 3, stabilisce che .... la domanda... dovrà essere presentata esclusivamente con modalità web .... secondo le seguenti modalità: a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso un'istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta, in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "istanze on line - presentazione delle istanze via web - registrazione", presente sulla home page del sito internet di questo Ministero; b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 entro le ore 14:00 nella sezione dedicata "Istanze on line" - presentazione delle istanze via web-inserimento", presente sul sito internet del Ministero;

- all'art. 10 rubricato "regolarizzazioni e esclusioni", al comma 2, lettera B, stabilisce che ... è motivo di esclusione ..... la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 e 3 ....

B) delle graduatorie ad esaurimento definitiva dell'ambito territoriale di Bari classe di concorso scuola dell'infanzia, (AAAA) scuola primaria (EEEE), valida per gli anni scolastici 2014/17 relative al personale docente, nella parte di interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento della ricorrente.

### IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* :

- 1) ordinare alle amministrazioni convenute, ognuno per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Bari, classe di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze Online" ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea;
- 2) ordinare alle Amministrazioni convenute ognuno per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda della ricorrente d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo.

### NEL MERITO

- 3) accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento attiva dell'Ambito Territoriale di Bari classe di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli previsti per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, condannare le amministrazioni convenute ad

emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle sudette graduatorie, con decorrenza dell'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante da punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli previsti per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

**In subordine**, nel caso in cui la ricorrente non potesse partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto al reinserimento in graduatoria, si chiede di condannare il MIUR a utilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 così come rettificata per effetto dell'inserimento della ricorrente con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale - ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il Miur in applicazione del principio meritocratico del miglior punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

- 4) Condannare, in ogni caso, l'Amministrazione scolastica resistente ad un equo risarcimento dei danni in favore della ricorrente ed il cui ammontare apparendo di difficile determinazione viene rimesso al Giudice adito per una opportuna valutazione equitativa.

Il tutto con vittoria di spese competenze del presente giudizio, da distrarsi, in solido, in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

- Con vittoria di spese ed onorari.

*In via istruttoria:*

Quanto alle PROVE COSTITUITE, si allegano i documenti indicati nell'indice del fascicolo di parte.

Quanto alle PROVE COSTITUENDE, ove ritenuto rilevante anche in seguito all'avverso contegno processuale, si chiede che il Tribunale disponga:

- richiesta di esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.): si chiede che il Tribunale

disponga l'esibizione in giudizio ad opera del Ministero della Istruzione, della Università e Ricerca, di tutti i documenti inerenti alla procedura di inserimento e aggiornamento delle citate graduatorie, relativi ai ricorrenti, ed in particolar modo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le domande ricevute in forma cartacea, i titoli in possesso dell'amministrazione, nonché tutte gli atti di diffida;

- C.T.U. contabile al fine di accertare il danno di natura patrimoniale sofferto dagli istanti a seguito del mancato accesso alla carriera docente, e dunque le differenze retributive che sarebbero maturate in favore degli istanti in caso di tempestivo inserimento nelle graduatorie.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 bis del DPR 30.5.2002, n. 115, la ricorrente attesta con allegata autocertificazione che nell'anno precedente alla presente dichiarazione, ha conseguito un reddito complessivo - comprensivo, oltre che del proprio reddito personale, anche dei redditi conseguiti dal coniuge e dagli altri familiari conviventi, nonché dei redditi(propri, o del coniuge o dei familiari conviventi) esenti dall'imposta delle persone fisiche (IRPEF), soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva -non superiore ad € 34.107,72 oltre adeguamento ISTAT.

Si dichiara che il valore della presente controversia è ~~INDETERMINABILE~~.

*Bari-Trani, data del deposito*

  
Avv. Giovanni ELANININO





# Tribunale di Trani

## Sezione Lavoro

\*\*\*\*\*

R.G.L. 7920 /2015  
7920-1 /2015

## Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede,

fissa

per la discussione l'udienza del 4/2/2016,

volente in cui sia trattato anche l'importo concesso.

Trani, 26/11/2015


L'Assistente Giudiziario  
- (Rosa Matera)

Il Giudice del Lavoro  
(Dott. Floriana DIBENEDETTO)

TRIBUNALE DI TRANI  
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Trani, il 27 NOV. 2015

L'Operatore Giudiziario B2  
Enzo Matera

R.G.W. 7920/2015



DEPOSITATO  
IN CANCELLERIA

12 NOV. 2015

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Giovanni Filannino**

Via Mons. Dimiccoli, 30 - 76121 Barletta (BT)

Tel/Fax 0883 020621 - cell. 320 8717434

[giovanni.filannino@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:giovanni.filannino@pec.ordineavvocatitrani.it)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
**CATALDO GIACONELLI**

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE**

**NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ARTICOLO 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura a margine del presente ricorso,

**PREMESSO CHE**

il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Bari per le classi concorsuali AAAA ed EEEE;

- l'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100 mila insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

**RILEVATO CHE**

la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messo in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, numero 106 *"non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...."*;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

- già l'articolo 12 della legge 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax ai sensi dell'articolo 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche il Tribunale del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso .... giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'articolo 151 del c.p.c. autorizzata la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area"*

tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio Regionale per la Liguria (Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, R.G.N. 3578/11- provvedimento del 1.9.2011 pubblicato nel sito internet del MIUR)".


Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

### **CHIEDE**

che la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in Gazzetta Ufficiale voglia utilizzare la notifica del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:


- a) autorità giudiziaria nella quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei contro interessati, genericamente individuati come tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigente per gli anni scolastici 2014/17 e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Bari";
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

**Barletta - Trani, data del deposito**

  
**Avv. Giovanni FILANNINO**

Vis. e sub. le  
notifiche come richiesto  
dal p. r. n. n. n.  
Bari, li 26/11/15

TRIBUNALE DI TRIESTE  
TERZA COPIA CONFESSIONE ALL'ORIENTE  
1914 10 1 11 11 11  
BIO MONTI



## RELATA DI NOTIFICA:

ad istanza come in atti, io sottoscritto assistente UNEP, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Trani, ho notificato copia conforme dell'antescritto ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del suo Ministro *pro tempore*, corrente in Roma, alla via Trastevere, 76 domiciliato ope legis c/o Avvocatura Distrettuale di Stato, corrente in Bari - 70121 - alla via Melo, 97, ivi facendone consegna a mezzo del servizio postale;

766903585/5-2

4/12/15

IL FUNZIONARIO UNEP P2  
Francesco CENTI  
TRIBUNALE DI TRANI

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Bari - 70126 - alla via via Castromediano, 123, domiciliato ope legis c/o Avvocatura Distrettuale di Stato, corrente in Bari - 70121 - alla via Melo, 97, ivi facendone consegna a mezzo del servizio postale;

8516-1

4/12/15

IL FUNZIONARIO UNEP  
Francesco CENTI  
TRIBUNALE DI TRANI

- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE BARI**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Bari - 70125 - alla via in via Re David n. 178/F domiciliato ope legis c/o Avvocatura Distrettuale di Stato, corrente in Bari - 70121 - alla via Melo, 97, ivi facendone consegna a mezzo del servizio postale;

8517-2

4/12/15

IL FUNZIONARIO UNEP P2  
Francesco CENTI  
TRIBUNALE DI TRANI